

# **CORTE DI CASSAZIONE**

**SENTENZA 30-11-2010 N° 24263**

**Fallimento – cessazione – concordato fallimentare – assuntore – qualità di successore a titolo particolare del medesimo nella posizione di debitore originario – condizioni – avvenuta coeva liberazione del debitore originario – necessità – conseguenze – mancata liberazione del fallito – legittimazione dell'assuntore a proporre opposizione agli atti esecutivi in relazione ad immobile del debitore originario – configurabilità - esclusione**



CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ con studio in ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ giusta delega a margine del  
controricorso;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 323/2006 del TRIBUNALE di  
~~XXXXXXXXXX~~, SECONDA SEZIONE, emessa l'8/3/2006,  
depositata il 20/03/2006, R.G.N. 455/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/10/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO  
SPIRITO;

udito l'Avvocato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~;

udito l'Avvocato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che ha  
concluso per l'accoglimento del primo e del terzo  
motivo di ricorso.

### **Svolgimento del processo**

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, in proprio, e la società ~~XXXXXXXXXXXX~~ s.r.l., rappresentata dalla stessa ~~XXXXXXXXXX~~, proposero reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi avverso l'avviso di vendita emesso dal notaio delegato nella procedura esecutiva immobiliare promossa da ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ nei confronti di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~. Dedussero le opposenti di essere subentrate nella proprietà dell'immobile pignorato (con atto di pignoramento trascritto il 22 maggio 1999) in forza di sentenza di omologazione del concordato fallimentare trascritta il 15 novembre 1994 ed, in qualità di proprietarie del bene oggetto dell'esecuzione, chiesero che, previa sospensione della vendita, fosse dichiarata la nullità del detto avviso, poiché non era stato loro comunicato e poiché le opposenti non erano state destinatarie nemmeno degli avvisi ex artt. 485 e 489 c.p.c.

Il Tribunale di ~~XXXXXXXXXX~~, ritenuta proponibile l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto del notaio delegato, ha dichiarato le opposenti prive di legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 617 c.p.c. poiché terze rispetto al processo esecutivo, in quanto: a) il terzo divenuto proprietario in forza di acquisto trascritto prima del pignoramento può proporre soltanto opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.; b) secondo la giurisprudenza più recente, anche il terzo che abbia trascritto il suo titolo di

acquisto dopo la trascrizione del pignoramento può giovare di tale ultimo rimedio, ma non anche di quello dell'opposizione agli atti esecutivi; c) la giurisprudenza di segno contrario a quella da ultimo citata riconosce la legittimazione all'opposizione agli atti esecutivi a chi abbia acquistato successivamente al pignoramento, ma, nel caso di specie, le opposenti avevano fatto leva sulla qualità della ~~XXXXXXXXXX~~ di prima trascrivente rispetto al ~~XXXXXXXXXX~~; d) la sentenza omologativa del concordato fallimentare è stata trascritta in favore della "massa dei creditori" e non anche dell'assuntore del concordato, come avrebbe dovuto se fosse stata traslativa della proprietà dei beni del fallito a quest'ultimo; e) l'assuntore che non può vantare una precedente trascrizione a suo favore della sentenza omologativa del concordato fallimentare non può far valere il suo diritto nei confronti del creditore pignorante; f) la Scarpanti non poteva dolersi dell'inosservanza nei suoi confronti dell'art. 498 c.p.c. poiché non era creditrice dell'esecutato, ma semmai sua avente causa.


Avverso la sentenza del Tribunale di ~~XXXXXXXXXX~~ hanno proposto ricorso per cassazione sia la ~~XXXXXXXXXX~~ che la società "~~XXXXXXXXXX~~", a mezzo di quattro motivi. Si è difeso con controricorso il ~~XXXXXXXXXX~~.



### **Motivi della decisione**

Infondato è il primo motivo, attraverso il quale le ricorrenti (lamentando la violazione delle norme sulla trascrizione e di quelle della legge fallimentare, nonché i vizi della motivazione) sostengono che la ~~XXXXXXXXXX~~ non sarebbe stata estranea all'esecuzione, bensì terzo acquirente attraverso l'assunzione del concordato fallimentare (equiparabile al debitore esecutato) e, come tale, ben avrebbe potuto far valere i vizi dell'esecuzione. Infatti, l'assuntore del concordato fallimentare non è successore a titolo particolare del fallito, ma può diventarlo solo se subentra nelle singole posizioni debitorie, con la contestuale liberazione del debitore originario. Circostanza che, nella specie, non s'è verificata, con la conseguenza che le ricorrenti non sono legittimate a proporre opposizione agli atti dell'esecuzione alla quale sono estranee.

I motivi secondo (con il quale ci si duole del fatto che non sia stato considerato che mancava l'avviso dell'espropriazione alla srl ~~XXXXXXXXXX~~, acquirente dei beni pignorati), terzo (con il quale si sostiene che, in attesa del decreto del GE sul reclamo, il notaio non avrebbe potuto emettere l'ordinanza di fissazione della vendita) e quarto (che fa riferimento alle discordanze dei verbali di comparizione delle parti davanti al GE) restano assorbiti, introducendo questioni che possono essere fatte valere



mediante opposizione agli atti, che, come s'è detto, le ricorrenti non sono legittimate a proporre.


In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna delle ricorrenti a rivalere la controparte delle spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**


La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4200,00, di cui € 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.


L'estensore



Il presidente



IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 30 NOV 2010

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista

